

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DELL'ANNA MISURALE

Seduta del 07/05/2026

FATTO

Con ricorso del 7 gennaio 2026 il cliente espone quanto segue:

- è stato contattato telefonicamente da un funzionario di una società di gestione di crediti deteriorati per la richiesta di pagamento di un credito vantato dall'intermediario resistente;
- ha chiesto verbalmente il titolo in base al quale veniva preteso il pagamento e di aver ricevuto, in data 16/10/2025 una e-mail con cui la società inviava documentazione non idonea, a parere del ricorrente, a dimostrare la legittimità della pretesa, né la validità del credito e la relativa cessione;
- ha inviato, in data 29/10/2025, un reclamo formale via PEC a entrambi i soggetti (la società di gestione e l'odierno resistente), richiedendo la documentazione necessaria;
- l'intermediario, in data 24/12/2025, rispondeva comunicando che il credito era stato selezionato per la vendita e che avrebbe successivamente indicato il nome del nuovo cessionario.
- l'intermediario ha omesso di verificare la legittimità della segnalazione "a sofferenza" in CR, pendente dal 2017, causando un danno grave, culminato nel diniego di un mutuo;

- inoltre, il ricorrente non ha ricevuto da parte dell'Ente segnalatore un preavviso di registrazione dei dati personali "preventivo, specifico, puntuale e circostanziato", in violazione del codice di condotta;
- ancora, manca la prova della data di prima iscrizione nei SIC e della data esatta in cui sono state rese visibili le segnalazioni in contestazione.

Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorrente chiede quanto segue: accertare e dichiarare la illegittimità della segnalazione a sofferenza per l'intero periodo ricompreso tra novembre 2017 e marzo 2025; accertare l'infondatezza dei presupposti della segnalazione; accertare la violazione degli obblighi di trasparenza per la mancata consegna della documentazione richiesta con il reclamo del 31/10/2025; ordinare all'intermediario di procedere alla rettifica e alla cancellazione della segnalazione a sofferenza.

L'intermediario, con le controdeduzioni, afferma quanto segue:

- in forza di un contratto di cessione di crediti *pro soluto* sottoscritto in data 27/03/2025, concludeva, ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario con altro intermediario un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco;
- conseguentemente gli sono stati trasferiti, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali ed i privilegi e le cause di prelazione che li assistono, gli altri accessori ad essi relativi, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio in conformità a quanto previsto dai relativi contratti di finanziamento e da eventuali altri atti e accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile;
- l'intermediario diveniva quindi acquirente *pro soluto* anche del credito pari ad € 8.938,61 vantato nei confronti dell'odierno ricorrente.
- quanto alla richiesta di produzione documentale pervenuta telefonicamente, la stessa veniva riscontrata il 16.10.2025, come ammesso anche dalla controparte;
- quanto al successivo reclamo, l'intermediario assolveva al proprio obbligo di trasparenza notiziando l'odierno ricorrente della selezione della posizione per la vendita del credito;
- nel merito, l'intermediario non ha effettuato alcuna segnalazione in capo al ricorrente presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, né partecipa ad altri Sistemi di Informazione Creditizia (SIC);
- pertanto, non risulta alcuna segnalazione alla CR che vede coinvolto il ricorrente né si procedeva in regime di continuità ai sensi della Circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

Il ricorrente replica quanto segue:

- non è stato prodotto il contratto concluso con l'originaria banca cedente né la prova documentale dell'intera catena di cessioni: la documentazione prodotta riguarda esclusivamente l'ultimo passaggio del marzo 2025 e, inoltre, dagli atti non è possibile risalire in alcun modo al proprio nominativo;

- sul punto, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB assolve unicamente agli obblighi di pubblicità notizia, ma non esonera l'intermediario dall'onere di provare che il singolo credito sia effettivamente incluso nell'operazione di cessione;
- l'intermediario non può esimersi dal dovere di rettificare una segnalazione errata che ancora pende e di cui egli è l'attuale titolare;
- il ricorrente non ha mai ricevuto alcuna notifica di cessione né il preavviso di segnalazione.

L'intermediario non ha depositato controrepliche.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio verte sulla pretesa illegittimità di una segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, alla cui contestazione il cliente aggiunge quella di mancato riscontro alle richieste di produzione documentale formulate fin dal reclamo.

Occorre, in via preliminare, esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario convenuto in riferimento alla richiesta di cancellazione della segnalazione.

Quest'ultimo osserva in proposito di non aver effettuato alcuna segnalazione in capo al ricorrente presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Ebbene, il ricorrente lamenta l'illegittimità della segnalazione a sofferenza disposta a proprio nome dal 2017 e domanda la cancellazione della stessa "con effetti retroattivi" all'intermediario resistente, attuale titolare del credito.

Dai documenti versati in atti risulta che il credito di cui al procedimento è stato oggetto di una serie di cessioni: in data 24/10/2017 e 19/10/2017, un primo intermediario cedeva a un secondo intermediario il credito numero 06097480 e il credito numero 06093319; risulta poi evidenza che, in data 13/12/2022, il secondo intermediario cedeva il credito n. 06093319 a un terzo intermediario; il 27/03/2025 il terzo intermediario cedeva il credito n. 06093319 all'odierno resistente.

Il 24/12/2025, in risposta al reclamo inviato dal ricorrente, l'intermediario resistente comunicava che tale credito era stato selezionato per vendita e che avrebbe successivamente indicato il nome del nuovo cessionario.

Il ricorrente produce una visura CR con una richiesta rispetto al periodo novembre 2015 – novembre 2025, in cui l'ultima segnalazione risale a marzo 2025.

Dalla visura prodotta emerge quanto segue:

- i primi tre intermediari hanno proceduto a segnalare il ricorrente in continuità;
- non risulta invece alcuna segnalazione effettuata dall'intermediario convenuto.

Tale ultima circostanza è altresì confermata dall'e-mail proveniente dagli uffici competenti interni all'organizzazione dell'intermediario, i quali ne hanno anche fornito la spiegazione, chiarendo che il soggetto non è stato segnalato in quanto l'"importo è sotto soglia".

Come chiarito sopra, il ricorrente lamenta l'illegittimità della segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi disposta a proprio nome dal 2017 e domanda la cancellazione della stessa "con effetti retroattivi" all'intermediario resistente, attuale titolare del credito.

Sta di fatto che, in base a quanto prodotto, non risulta alcuna segnalazione effettuata dall'intermediario convenuto.

Orbene, per le ipotesi di cessione dei rapporti, il Collegio ricorda che la Circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia prevede che la società cessionaria è tenuta a continuare la segnalazione iniziata dal cedente (par. 5.6 Crediti ceduti a terzi: *"Se il cessionario è anch'esso un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, deve segnalare il debitore ceduto nella pertinente categoria di censimento dell'operazione originaria, per un importo pari al debito del cliente, sia in caso di cessione pro solvendo che pro soluto"*). In base a tale normativa, la cedente è responsabile della prima segnalazione e di quelle successive da essa effettuate. La società cessionaria, invece, è tenuta a continuare le segnalazioni e a farle cessare, se ne viene meno il presupposto. La Circolare citata dispone, infatti, che *"la segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile"*. Altresì sottolineando che *"il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse"* (v. in tal senso Collegio di Milano decisione n. 20651/2021 e Collegio di Milano, decisione n. 5309/23). Deve dunque concludersi per la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Relativamente alla domanda di consegna documentale formulata in ricorso, si osserva quanto segue.

Nel reclamo dell'ottobre 2025, il cliente chiedeva copia di ciascun atto di cessione con l'indicazione del proprio credito tra quelli inclusi nella cessione; nonché documentazione contabile che giustifichi l'aumento dell'importo dagli originari € 2.755,25 all'attuale somma di € 8.938,61/ € 9.347,08 ed infine copia del contratto originario stipulato con il primo intermediario. É agli atti il riscontro del 24.12.2025 con il quale l'intermediario, preannunciando che il credito sarebbe stato oggetto di cessione, afferma che la suddetta richiesta doveva essere presentata alla futura cessionaria.

A seguito del reclamo, dunque, l'intermediario non evadeva la richiesta documentale e, tuttavia, vi è da osservare, da una parte, che la documentazione richiesta riguarda prevalentemente accordi intercorsi fra soggetti terzi, dall'altra, che in sede di controdeduzioni è stato allegato il contratto di cessione di crediti in blocco del 27.03.2025 con il quale l'intermediario convenuto ha acquistato il credito oggetto del ricorso.

La richiesta di produzione documentale, per quanto riferibile all'intermediario convenuto, può dunque dirsi assolta seppure con ritardo, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Le domande formulate dal ricorrente non possono quindi trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e non accoglie il ricorso nel resto.

IL PRESIDENTE